

C.S.N.

Centro Studi Network

Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso

www.studiodellapenna.it

fonte: Il sole 24 Ore, giovedì 18 dicembre 2014

FISCO E CONTRIBUENTI

– “Sanzioni “minime” per chi sana il 2013 entro il 29 dicembre”: La **dichiarazione rettificata** “anticipa” la **voluntary disclosure**. Entro il 29 dicembre 2014 si può sanare l’omessa compilazione del quadro RW di Unico 2014 attraverso il pagamento di una sanzione di 258 euro. Nel caso in cui si volessero sanare anche altri quadri reddituali omessi, entro lo stesso termine oltre alla sanzione di 258 euro per il quadro RW, si dovrebbe presentare una dichiarazione rettificativa e versare l’ulteriore sanzione di 25 euro per gli altri quadri. Si può ancora sanare l’omesso versamento Ivie e Ivafe, le imposte pagate per la detenzione di patrimoni all’estero (saldo 2013, acconto giugno 2014 e novembre 2014), versando la **sanzione** pari al **3,75%** ossia 1/8 del 30%. Ciò vale anche per le imposte sui redditi.

La grande differenza tra il ravvedimento e la **disclosure** è l’assenza di copertura penale per il primo. Tale tema, tuttavia, non sembra porsi per il ravvedimento entro il 29 dicembre, del quale sembra opportuno comunque far menzione nella relazione da presentare a corredo dell’istanza di **disclosure**.

NORME E TRIBUTI

– “Black list, niente invii a dicembre”: Comunicazioni **blacklist**, nessun invio entro la fine del mese di dicembre. Con il decreto Semplificazioni, è stata cancellata, con effetto dal 2014, la periodicità mensile o trimestrale prevista dal Dm 30 marzo 2010. Si attende una conferma sulla possibilità di completare il periodo d'imposta con la vecchia periodicità onde evitare poi di dover trasmettere la comunicazione annuale.

La comunicazione si effettua compilando il quadro BL del modello polivalente (spesometro). Il Dm 30 marzo 2010 prevede che la comunicazione va presentata entro al fine del mese successivo al periodo di riferimento. Si attende la conferma che, essendo stata abrogata la periodicità mensile/trimestrale stabilita dal Dm, risulta modificata anche la scadenza originaria che dovrebbe coincidere con quella dello *spesometro* (10 o 20 aprile).

I contribuenti mensili o trimestrali hanno già comunicato le operazioni dei primi 10 mesi o dei primi 3 trimestri del 2014; ferma restando la possibilità di completare l'anno con le vecchie regole, si attende conferma in merito al fatto che i contribuenti saranno liberi di inserire nella successiva comunicazione annuale le sole operazioni non ancora trasmesse o tutte le operazioni del 2014 nel caso in cui risulti più semplice dal punto di vista informatico.

L'aumento della soglia da 500 a 10mila euro da considerare per l'intero anno, è finalizzata a ridurre i casi in cui scatta l'obbligo di inviare la comunicazione, esonerando tutti i contribuenti con scambi poco rilevanti. Va confermato che la nuova soglia riguarda le operazioni effettuate con ogni singola controparte e non il totale dell'elenco.

– “Studio aggiornato per l'accertamento”: La Cassazione con la sentenza 26511/2014 depositata ieri, ha precisato che va sempre applicato lo studio di settore più aggiornato poiché idoneo a rappresentare la realtà dell'impresa. Il fisco non può operare una scelta discrezionale fondata su criteri di mera convenienza ad accertare il maggior valore.

_ “Per l’art bonus arriva il via libera al codice tributo”: La risoluzione 116/E/2014 ha stabilito per effettuare la compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta per *l’art bonus*, le imprese potranno utilizzare il codice tributo “6842”; il meccanismo dell’*art bonus* (Dl 83/2014) prevede, in linea generale, la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate a favore di iniziative culturali nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 2013. Per tali versamenti effettuati compete un credito d’imposta pari al : - 65 % delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; - 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali è pari al 15% del reddito imponibile, mentre per i titolari di reddito d’impresa non può superare il 5 per mille dei ricavi annui.

_ “Antiriciclaggio, sanzioni verso la depenalizzazione”: La revisione della normativa di prevenzione del **riciclaggio** supera il primo step al Mef e attende il vaglio della giustizia. I punti principali: depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie, semplificazione degli obblighi di registrazione con la soppressione dei professionisti, alleggerimento del carico sanzionatorio. Tale normativa ha però subito denunciato limiti e contraddizioni evidenti, tra i quali troppi adempimenti, talvolta duplicati, troppe sanzioni per violazioni formali con l’inevitabile effetto di produrre un “mare” di segnalazioni.

_ Segnaliamo che è disponibile on line (www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com) il quotidiano digitale degli enti locali con le notizie e gli approfondimenti originali, a partire dalla nuova distribuzione del fondo di solidarietà da parte del Viminale

Napoli 18.12.2014

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli ROMA

www.studiodellapenna.it